

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 64 del 11/06/2015

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 3 D.LGS 39/2013 DELL'ORGANO COMPETENTE IN VIA SOSTITUTIVA AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI NEL PERIODO DI INTERDIZIONE DEGLI ORGANI TITOLARI.

L'anno duemilaquindici, addì undici del mese di giugno alle ore 17:25, nella Residenza Municipale , si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<u>N.</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>P</u>	<u>A</u>
1	DONI SABRINA	X	
2	GATTO ERMOGENE	X	
3	SEGATO LORENZO		X
4	DONEGA' STEFANIA	X	
5	RAMPADO ALBERTO	X	
6	DALL'AGLIO FRANCESCA	X	

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Francesco Babetto**

Il Sindaco Sabrina Doni, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 3 D.LGS 39/2013 DELL'ORGANO COMPETENTE IN VIA SOSTITUTIVA AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI NEL PERIODO DI INTERDIZIONE DEGLI ORGANI TITOLARI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge n. 190/2012, nel quadro degli interventi finalizzati a prevenire la corruzione amministrativa, ha dettato alcune disposizioni finalizzate a dare attuazione ai paradigmi costituzionali di cui all'art. 54 (dovere di fedeltà alla Repubblica e di adempimento degli incarichi pubblici con disciplina ed onore) ed all'art. 97 (buon andamento della pubblica amministrazione), onde garantire al cittadino che i soggetti titolari di pubbliche funzioni possano svolgerle nella più completa indipendenza di giudizio e correttezza di comportamento, al di fuori di ogni possibile condizionamento politico o gerarchico o di conflitto di interessi;

- in particolare, il comma 49 della Legge n. 190/2012 ha previsto che *“Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate”*;

PRESO ATTO CHE, sulla base del richiamato art. 1, comma 49, della Legge n. 190/2012, è stato emanato il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

EVIDENZIATO che il sopra richiamato decreto disciplina i casi di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, nonché degli incarichi dirigenziali interni ed esterni, degli incarichi di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico ovvero regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni;

PRECISATO CHE, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 39/2013, si intende:

- per inconfiribilità, *“la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico”*;

- per incompatibilità, *“l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentori di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico”*;

RILEVATO CHE:

- l'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013 sanziona con la nullità gli atti di conferimento di incarichi ed i

relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013;
- l'art. 18 del medesimo decreto, oltre a porre a carico dei componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli le conseguenze economiche di tali atti, introduce una speciale sanzione in capo a tali organi, consistente nella impossibilità (interdizione) per i medesimi di conferire gli incarichi di loro competenza per i tre mesi successivi;

PRESO ATTO che lo stesso art. 18, al comma 3, prevede che Regioni, Province e Comuni debbano provvedere ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari;

VISTO il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 14.05.2015

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'adeguamento dell'ordinamento interno di questo ente regolamentando il procedimento per l'accertamento della violazione delle norme sulla inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi, ed individuando il soggetto competente a sostituire gli organi colpiti dalla interdizione di cui al comma 2 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013;

CONSIDERATO che nelle amministrazioni comunali il potere di conferimento degli incarichi amministrativi di vertice, degli incarichi dirigenziali interni ed esterni, degli incarichi e cariche in enti pubblici ovvero presso enti privati in controllo pubblico o regolati o finanziati dall'amministrazione locale spettano in via generale all'organo politico monocratico (segnatamente il Sindaco, ai sensi dell'art.4 della L.r. 32/1994), ma che è possibile che il legislatore attribuisca il potere di nomina, in relazione ad alcuni incarichi o cariche, anche ad organi collegiali, ovvero ad organi gestionali;

RITENUTO, pertanto, di dover individuare in via generale ed astratta le regole per la sostituzione nei casi di cui all'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013, avendo cura di non alterare l'ordine delle competenze stabilito dalla legge, e così non attribuendo competenze ascritte alla sfera dell'indirizzo politico ad organi che esercitano funzioni di carattere gestionale né a organi amministrativi di vertice;

RITENUTO di poter individuare l'organo surrogante come segue:

- il Consiglio Comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Comunale;
- la Giunta Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;
- il Vice Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco;
- il Segretario Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato da un responsabile di settore;
- il Vice Segretario Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Segretario Comunale

RICHIAMATO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 29.1.2015;

VISTO il parere del Segretario Comunale in qualità di responsabile anticorruzione. di regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 267/2000 ed il parere di regolarità contabile del Capo Area Economico-finanziaria ai sensi dell'art. 49 suindicato, espressi sulla presente proposta di deliberazione;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 39/2013;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della

presente deliberazione;

2) di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e conseguentemente di disporre quanto segue:

a) è attribuita al Responsabile della prevenzione della corruzione la funzione di contestazione dell'esistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità nell'assunzione di funzioni o incarichi e il correlato potere di denuncia alle competenti autorità;

b) nel caso in cui un organo del Comune abbia conferito un incarico in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013, il medesimo affidamento è nullo e l'organo stesso è interdetto al conferimento dell'incarico per tre mesi;

c) nel caso di cui al punto b), il responsabile della prevenzione della corruzione, dopo avere accertato la nullità, comunica la circostanza all'organo conferente e al soggetto incaricato e dà avvio alla procedura di recupero delle somme indebitamente percepite nonché alla procedura surrogatoria di seguito indicata;

d) entro dieci giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità;

e) se l'organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, ovvero se, comunque, ritenga opportuno mantenere l'incarico, procede entro cinque giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci giorni, salvo norme che impongano termini più ampi, in relazione ad obblighi di pubblicazione ovvero a necessità di acquisire proposte o pareri;

f) l'organo surrogante è così individuato:

- il Consiglio Comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Comunale;

- la Giunta Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;

- il Vice Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco;

- il Segretario Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato da un responsabile di settore;

- il Vice Segretario Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Segretario Comunale;

g) prima di assumere un incarico attribuito dal Comune, l'interessato è tenuto a presentare al Responsabile del Procedimento che conferisce l'incarico, una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità indicate nel D.Lgs. 39/2013.

h) tale dichiarazione deve essere ripresentata anche nel corso dell'incarico e con cadenza annuale

i) le dichiarazioni sono pubblicate sul sito web istituzionale dell'ente nell'apposita sottosezione "Disposizioni Generali" della sezione "Amministrazione Trasparente".

Quindi, con separata votazione, parimenti unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

* * *

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO

SABRINA DONI

Firma apposta digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

FRANCESCO BABETTO

Firma apposta digitalmente
